

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (*Environmental Product Declaration*)

### 1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

CERTIQUALITY S.r.l. è un Istituto di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni, che ne facciano richiesta, servizi di Valutazione e di Certificazione di conformità dei propri prodotti, processi e servizi alle prescrizioni delle Norme e dei Documenti di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto le proprie attività finalizzate all'ottenimento della Certificazione.

Lo stato giuridico dell'Istituto è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dai proventi previsti per la Certificazione.

### 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti fra CERTIQUALITY S.r.l. - nel testo denominato Istituto - e le Organizzazioni che intendono ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

### 3. DEFINIZIONI E CONDIZIONI GENERALI

Si applicano le definizioni riportate da "General Programme Instructions for Environmental Product Declaration", EPD; vers. 1.0 del 29.02.2008 e dalle Norme internazionali di riferimento (ISO 14020:2000, ISO 14025:2006, ISO 14040:2006).

#### 3.1 EPD (*Environmental Product Declaration*) - DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

È uno strumento di comunicazione che l'Organizzazione può utilizzare per diffondere informazioni relative agli impatti della propria attività produttiva. La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è un documento pubblico che riporta la valutazione di tutte le prestazioni ambientali di un prodotto/servizio e di tutti i relativi impatti, sviluppato utilizzando la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) in linea con le norme di riferimento della serie ISO 14040 come metodo di identificazione, qualificazione e quantificazione degli

impatti e con quanto definito dalle *Product Category Rules* (PCR) emesse per prodotti simili appartenenti tutti allo stesso settore. La EPD deve essere confrontabile con altre EPD.

Le informazioni relative alle performance ambientali riportate nel EPD devono includere come minimo: utilizzo di risorse, consumi energetici, emissioni inquinanti, potenziali risultati degli impatti ambientali.

In base al nuovo documento "General Programme Instructions for Environmental Product Declaration" sono riconosciute le seguenti tipologie di EPD:

- a) EPD di prodotto:  
basato su una PCR approvata (o in fase di approvazione) relativo a uno o più prodotti simili della stessa Organizzazione,
- b) EPD di Settore:  
non riguarda mai più prodotti ma un'unica tipologia di prodotti e riporta i valori medi relativi alle diverse Organizzazioni coinvolte. Il documento comprende quindi informazioni relative a un largo numero di fasi operative e di siti produttivi,
- c) Processo aziendale per l'emissione di EPD: prevede che l'Organizzazione definisca un sistema interno per la stesura, la verifica e l'aggiornamento di EPD per i propri prodotti. In questo caso oggetto della verifica e Convalida sarà il processo definito dall'Organizzazione per la gestione di tali attività.

Per tali documenti l'Organizzazione può richiedere la Convalida da parte di un Ente di Certificazione Accreditato.

Contenuti minimi dell'EPD sono definiti nel documento di riferimento "General Programme Instructions for Environmental Product Declaration".

In ogni caso devono essere riportate le seguenti informazioni:

- (a) Nome ed indirizzo dell'Organizzazione/i e del sito/i produttivo/i considerati nella LCA;
- (b) Dati caratteristici del prodotto oggetto della EPD;
- (c) Riferimento alle PCR;
- (d) Numero di registrazione e revisione;
- (e) Indicazioni relative alla LCA;
- (f) Presentazioni dei risultati relativi alla fase di produzione, uso e fine vita del prodotto/servizio;
- (g) Informazioni relative alle categorie d'impatto;
- (h) Informazioni sull'uso e la gestione a fine vita del prodotto al fine di minimizzare gli impatti ambientali.

### 3.2 Convalida EPD

A fronte della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) elaborata dall'Organizzazione, in conformità con quanto previsto dal relativo PCR e sulla base del calcolo dell'LCA, la convalida EPD viene rilasciata dall'Ente di Certificazione liberamente scelto dall'Organizzazione, in seguito ad audit secondo procedure conformi ai requisiti della Norma ISO 14025:2006 ed alle prescrizioni contenute nel "General Programme Instructions for Environmental Product Declaration", EPD; vers. 1 del 29.02.2008 (par. 5.2)

### 3.3 Ciclo di vita (Life Cycle)

Fasi consecutive e interconnesse di un Sistema di Prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali, fino allo smaltimento finale. [ISO 14040:2006]

### 3.4 Valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment o Analysis)

Compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un Sistema di Prodotto. [ISO 14040:2006]

È un oggettivo procedimento di calcolo dei carichi energetici ed ambientali, basato sull'identificazione e quantificazione di:

- consumi di materia (bilancio di materia);
- consumi energetici (bilancio energetico), inclusi i consumi per produrre e trasportare l'energia utilizzata;
- impatti ambientali di cui è responsabile il prodotto (inclusi i possibili ricicli, riutilizzi ed i consumi connessi con lo smaltimento finale).

L'LCA è calcolato utilizzando appositi programmi di calcolo e traendo i dati di base in modo diretto dal processo produttivo del prodotto o, quando non disponibili, da adeguate Banche Dati.

### 3.5 PCR (Product Category Rules)

Insieme di specifiche regole, requisiti e linee guida per lo sviluppo di Dichiarazioni Ambientali *Type III* per una o più categorie di prodotto [ISO 14025:2006].

Tale documento identifica gli elementi che influenzano l'impatto ambientale di un certo gruppo di prodotti simili e fissa i parametri che assicurano la confrontabilità tra le EPD di più prodotti funzionalmente equivalenti inseriti nello stesso gruppo.

Caratteristica peculiare delle PCR è l'approccio multi-stakeholders nella preparazione dei requisiti specifici del prodotto; le PCR infatti devono essere redatte dall'Organizzazione, ma approvate con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, delle parti interessate e dei competitors attraverso un processo di discussione e coinvolgimento chiamato "open consultation" gestito e coordinato

da EDP® System (<http://www.environdec.com>).

In caso di revisione della PCR di riferimento, l'Organizzazione ha 18 mesi per aggiornare la propria documentazione (LCA e EPD).

### 3.6 Prodotto

Qualsiasi bene o servizio. [ISO 14040:2006]

### 3.7 Sistema di prodotto

Insieme di unità di processo (*Process Unit*) con flussi elementari e flussi di prodotto che espleta una o più funzioni definite e modella il ciclo di vita di un prodotto. [ISO 14040:2006]

### 3.8 Confini di sistema

Insieme di criteri che specifica quali unità di processo (*Process Unit*) fanno parte di un Sistema di Prodotto. [ISO 14040:2006]

### 3.9 Unità di processo (Process Unit)

L'elemento più piccolo considerato nell'analisi dell'inventario del ciclo di vita per il quale sono quantificati i dati in ingresso e in uscita. [ISO 14040:2006]

### 3.10 Unità funzionale

Prestazione quantificata di un Sistema di Prodotto da utilizzare come unità di riferimento. [ISO 14040:2006].

È il riferimento definito e misurabile al quale i dati in ingresso e in uscita sono matematicamente normalizzati

### 3.11 Procedure di Controllo Aziendale

Documenti che forniscono informazioni sulle modalità che l'Organizzazione ha adottato al fine di tenere sotto controllo i processi di ottenimento e le caratteristiche del prodotto oggetto di convalida EPD.

### 3.12 Rilievi

I rilievi sono di unico grado possono essere definiti come inesattezze nell'applicazione dalle norme di riferimento che non consentono di individuare e stimare correttamente impatti e/o consumi.

I rilievi evidenziati nel corso dell'audit devono essere risolti prima che venga formulata la proposta di convalida. L'Organizzazione deve quindi modificare ed inviare la versione aggiornata e corretta dell'EPD all'Istituto.

### 3.13 Raccomandazioni

Miglioramenti basati su evidenze oggettive e correlati ai punti della norma di riferimento, che devono essere analizzati e gestiti dall'Organizzazione.

Le raccomandazioni devono essere analizzate e gestite dall'Organizzazione entro il rinnovo dell'EPD, se non diversamente specificato dal Valutatore.

#### 4. RICHIESTA DI CONVALIDA

4.1 Possono accedere alla Convalida tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta.

Perché venga attivato l'iter di Convalida EPD da parte dell'Istituto, l'Organizzazione deve aver predisposto lo studio di LCA ed il documento di EPD secondo quanto prescritto dalle prescrizioni contenute nel "General Programme Instructions for Environmental Product Declaration", EPD; vers. 1 del 29.02.2008 e in riferimento ad una specifica PCR.

##### 4.2 Pre-Certificazione

Se le PCR non sono già disponibili nell'ambito dell'International EDP® System, l'Organizzazione deve elaborare una PCR specifica per la tipologia di prodotto oggetto di Convalida e richiederne l'approvazione secondo le modalità descritte nel sito Internet (<http://www.environdec.com>).

Nell'attesa che si completi l'iter di approvazione del PCR da parte di SEMC - Swedish Environmental Management Council (di seguito Organismo Competente), l'Organizzazione può inoltrare domanda di convalida sotto forma di "pre-Certificazione" nelle forme e modalità indicate nel documento "General Programme Instructions for Environmental Product Declaration".

Il periodo di validità della pre-Certificazione non può comunque eccedere la durata di un anno.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, comporta la sospensione o la revoca del Certificato secondo quanto previsto dall' art. 8.

4.4 Prima di avviare l'iter di Convalida è possibile richiedere una visita preliminare con l'obiettivo di verificare lo stato generale di applicazione dello Schema EPD. Tale visita è documentata ma non viene considerata ai fini dell'audit di Certificazione.

4.5 In seguito alla Convalida dell' EPD l'Istituto inserisce il nominativo dell'Organizzazione negli elenchi presenti sul sito Internet: [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)

Analoghe informazioni sono trasmesse ed inserite nelle banche dati degli Enti di Accreditamento.

#### 5. PROCEDURA PER LA CONVALIDA

5.1 L'Organizzazione che intenda ottenere la Convalida della EPD deve richiedere un'offerta all'Istituto presentando il modulo di domanda corredato dalla documentazione richiesta.

L'Istituto procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e successive modifiche, che è disponibile sul sito Internet:

[www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)

L'accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l'obbligo di Convalida.

L'Organizzazione che richiede un'offerta deve inviare all'Istituto (anche se in forma non definitiva):

- le PCR specifiche per la tipologia di prodotto oggetto di Convalida;
- lo studio di LCA e la EPD in modalità completa, elaborato in cartaceo;
- l'elenco delle procedure interne predisposte per l'acquisizione, il trattamento e l'aggiornamento dei dati usati per la LCA, per la revisione della EPD e per rilevare ogni cambiamento significativo dei suddetti dati.

I risultati della verifica dell'impatto devono essere presentati preferibilmente in modo da illustrare le procedure di calcolo dai dati grezzi raccolti nella fase di inventario fino alla conversione finale dei dati nelle categorie di impatto.

L'Istituto si riserva di richiedere altra documentazione, oltre a quella indicata, ritenuta utile per valutare la conformità della EPD e della LCA su cui essa si basa.

5.2 L'audit di Convalida si compone delle seguenti fasi:

- Audit documentale (*Documental Review*).
- Audit in sito.

##### 5.2.1 Audit documentale (*Documental Review*)

L'audit documentale comprende esame del PCR, Valutazione dello studio di LCA, e la Valutazione della EPD.

La documentazione fornita dalla Organizzazione sarà valutata dal Gruppo di Audit (GVI) nominato da CERTIQUALITY per verificarne la conformità alle prescrizioni delle norme di riferimento. Nell'esame del LCA il Valutatore approfondisce gli aspetti più rilevanti e qualificanti dello studio specificati nella ISO 14025:2006 e nell'Annex A al *General Programme Instructions for Environmental Product Declaration*.

Nel corso dell'audit documentale il GVI verifica inoltre che l'Organizzazione abbia predisposto procedure/istruzioni operative per assicurare la conformità legislativa alla normativa ambientale pertinente al prodotto/servizio oggetto della EPD e al suo processo produttivo in riferimento al sito di produzione e ai Paesi di destinazione se diversi da quello del sito produttivo (rif. par. 4.6.3 - *General programme instructions for Environmental Product Declarations*, EPD; vers. 1 del 29.02.2008).

L'esito dell'esame documentale viene formalizzato e comunicato all'Organizzazione.

##### 5.2.2 Audit in sito

Le verifiche di cui al paragrafo precedente si completano

sempre in fase di Certificazione e rinnovo della Convalida, presso il sito dove sono disponibili gli strumenti di calcolo al fine di effettuare i controlli e le prove che il RGVI ritiene opportuni.

La verifica sul sito di dati ed elaborazioni può coincidere con la verifica sul sito produttivo. Quest'ultima è eventuale in caso di Convalida di EPD di Prodotto e Convalida di Processo ed è stabilita dall'Istituto in fase di definizione dell'offerta. È invece sempre prevista in caso di EPD di Settore.

### 5.3 Requisiti integrativi per gli audit di convalida di EPD di Settore

In caso di audit per la Convalida di EPD di Settore, la verifica deve includere i seguenti aspetti:

- tutte le fasi operative e di tutti i siti produttivi coinvolti nell'EPD devono essere verificati nel corso del triennio; il campionamento deve assicurare la verifica di 1/3 del totale dei siti ogni anno;
- la nomina di un responsabile dell'Organizzazione per la registrazione di tutti i cambiamenti significativi nei materiali presi in considerazione nell'EPD di Settore che possono rendere necessario un adeguamento dell'EPD stesso.

### 5.4 Requisiti integrativi per gli audit di Convalida di Processo per l'emissione di EPD

In caso di audit per la Convalida di Processo per l'emissione di EPD, nel corso dell'audit verrà verificata la capacità dell'Organizzazione di gestire il processo e verrà valutata a campione la conformità di uno o più EPD emessi attraverso il processo stesso.

In particolare verranno valutati i seguenti aspetti relativi al Sistema di Gestione predisposto dall'Azienda:

- disponibilità delle competenze per effettuare i prescritti calcoli di LCA in accordo con quanto previsto dalla PCR di riferimento, per redigere EPD in accordo con la PCR di riferimento e per effettuare controlli periodici per verificare che le informazioni contenute nel/nei EPD siano valide oppure se siano necessari aggiornamenti;
- capacità di gestione degli aspetti organizzativi (definire linee guida per le attività correlate al processo di emissione-aggiornamento di EPD);
- modalità di raccolta ed elaborazione di informazioni, e verifica della necessità di modifiche e/o aggiornamenti (procedure per la gestione dell'affidabilità dei dati relativi alla acquisizioni di materie prime, conoscenza e dati specifici per il calcolo delle performance ambientali);
- gestione degli audit interni (procedure per definire le responsabilità, le modalità per l'effettuazione degli audit interni finalizzati alla verifica del processo interno di emissione EPD, per assicurare che il personale che effettua gli audit sia qualificato ed indipendente dal reparto o settore aziendale incaricato della raccolta dei

dati; procedure per la regolare revisione dei dati contenuti negli EPD);

- gestione della documentazione e delle registrazioni (procedure documentate per la gestione di tutti i dati trattati per l'elaborazione finale incluse le modalità di autorizzazione e revisione dei documenti e le modalità per assicurare che sia sempre disponibile l'ultima revisione; comunicazione di tutte le osservazioni rilevanti per gli EPD).

### 5.5 Trattamento dei rilievi e proposta alla CT

Al termine dell'audit il Valutatore consegna all'Organizzazione copia del rapporto e in caso vengano formalizzati rilievi, la invita ad inviare il documento di EPD modificato entro un termine concordato (che non può superare i due mesi).

Le eventuali Raccomandazioni rilevate dal GVI devono essere analizzate e gestite dall'Organizzazione.

### 5.6 Convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto

In seguito alla delibera della Commissione Tecnica l'Istituto, al fine di attestare l'avvenuto rilascio della Convalida, compila l'apposita sezione della EPD denominata "*Information from the verifier*" e appone il timbro. L'Organizzazione riceve quindi l'EPD in originale compilato e timbrato e l'Attestato EPD.

È onere dell'Organizzazione inviare a SEMC la copia del EPD convalidata da CERTIQUALITY.

In caso di Convalida di Processo l'Organizzazione acquisisce la facoltà di:

- aggiornare EPD esistenti,
- sviluppare nuovi EPD per la registrazione.

5.6.1 L'Attestato EPD è identificato dal numero di registrazione CERTIQUALITY preceduto dalla sigla "EPD" e indica la ragione sociale dell'Organizzazione, il/i siti di produzione, il/i prodotto/i oggetto della convalida, la EPD di riferimento, la data di prima emissione, di emissione corrente e di scadenza.

CERTIQUALITY informa della delibera anche l'Organismo di accreditamento svedese (SEMC) indicando gli estremi dell'EPD e procede con quanto previsto al par. 4.5.

### 5.7 Sorveglianza annuale

Nel corso del triennio di validità della Convalida, sono previste due verifiche documentali degli aggiornamenti dei dati contenuti nel EPD convalidato. L'Organizzazione è tenuta ad inviare all'Istituto la documentazione relativa all'aggiornamento dei dati al fine di consentirne la Valutazione da parte dell'Ispettore incaricato entro la data comunicata dall'Istituto.

Tale documentazione deve dimostrare che la procedura aziendale per il controllo della EPD è correttamente applicata (par.4.4.2 General programme Instructions for EPD "*Internal follow-up procedure*"). Il Valutatore è tenuto a

verificare sempre se sono intervenute modifiche sul prodotto o sul processo, per l'opportuno approfondimento.

Qualora l'Organizzazione riscontri scostamenti maggiori del +/- 5% (su una o più categorie di impatto o dati ambientali significativi) dei valori dichiarati nella EPD convalidata l'Organizzazione dovrà aggiornare la dichiarazione, emettere una nuova revisione della EPD ed inviarla all'Istituto completa dei documenti accessori.

L'Istituto provvede in questi casi a pianificare un audit che avrà le stesse caratteristiche della verifica di Certificazione (par. 5.2) e che sarà seguito da delibera della CT.

L'Organizzazione è comunque tenuta a comunicare a CERTIQUALITY qualunque cambiamento significativo dei dati inseriti nell'EPD. Tali cambiamenti possono riguardare ad es. acquisti di materie prime, modalità di trasporto, il processo produttivo, il design del prodotto e possono richiedere la revisione del EPD e la conseguente verifica completa (par. 5.2)

La mancata Convalida annuale del EPD sarà notificata per iscritto dall'Istituto con lettera raccomandata all'Organizzazione ed inviata per conoscenza all'Organismo di accreditamento svedese (SEMC), per le deliberazioni di sua competenza.

## 6. VALIDITÀ DELLA CONVALIDA DELLA EPD

La Convalida della EPD ha validità triennale ed è subordinata a sorveglianza annuale e a riesame completo con periodicità triennale. Tale riesame ha le stesse caratteristiche dell'audit di Convalida.

Il mantenimento della Certificazione è inoltre subordinato all'applicazione di quanto indicato nell'articolo 12 del presente Regolamento.

## 7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

7.1 In seguito alla Convalida l'Organizzazione acquisisce il diritto di utilizzare il Logo EPD che è Marchio registrato dall'International EPD® System e come tale di proprietà del International EPD Consortium (IEC). Le modalità di utilizzo sono riportate nella specifica pagina dell'International EPD® System all'indirizzo: <http://www.environdec.com>

Qualsiasi deroga e/o modifica del suo utilizzo deve essere approvata dall'International EPD Consortium (IEC).

7.2 La Convalida è rilasciata all'Organizzazione limitatamente ai prodotti/processi/servizi indicati nella EPD e non è trasferibile ad altre unità o prodotti.

7.3 Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Convalida devono essere comunicati all'Istituto e possono consentirne il mantenimento, con eventuale nuova emissione del Certificato.

In funzione dell'entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità.

7.4 L'Organizzazione in possesso di Certificazione si deve impegnare a:

- mantenere la EPD e tutta la documentazione correlata conformi ai requisiti certificati;
- accettare, a proprie spese, le verifiche necessarie per mantenere valida la Convalida rilasciata;
- non utilizzare la propria Certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e/o del Sistema di Certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori dell'Istituto, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori dell'Istituto o di Enti di controllo e accreditamento in accompagnamento ai Valutatori CERTIQUALITY, l'Istituto può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Convalida;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Convalida (e, se applicabile, di simboli o loghi CERTIQUALITY) appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della Convalida;
- informare l'Istituto su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso che coinvolgono l'Organizzazione.

7.4.1 L'Organizzazione si impegna a mantenere conformi i propri prodotti/processi/servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili (quali direttive, leggi, regolamenti). L'Istituto ha la responsabilità di verificare sulla base di un campionamento, congruente con i tempi di audit, che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi all'oggetto di Certificazione.

## 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONVALIDA

In presenza di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo in termine concordato per la loro eliminazione, l'Istituto può a suo insindacabile giudizio informare SEMC che ha facoltà di sospendere o revocare la Registrazione EPD.

8.1 A seguito di revoca l'Organizzazione si impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato CERTIQUALITY;
- non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione CERTIQUALITY;

- darle notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

8.2 A seguito di revoca il nominativo dell'Organizzazione verrà cancellato dagli elenchi delle Aziende certificate presenti sul sito web dell'Istituto e degli Enti di Accredimento.

8.3 Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione può chiedere il reintegro della Certificazione.

La revoca comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

## 9. RINUNCIA ALLA CONVALIDA

Nel caso di rinuncia alla Convalida EPD l'Organizzazione è tenuta a comunicare la propria decisione sia a Certiquality sia a SEMC per le delibere di competenza.

L'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- a) alla scadenza del triennio, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi;
- b) nel caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 10 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dall'Istituto;
- e) in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di Azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del triennio, previa verifica da parte dell'Istituto del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della Certificazione.

Nei casi b), c), e d) la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della Certificazione.

A seguito della rinuncia l'Organizzazione si obbliga a quanto previsto dall'art. 8.1 e l'Istituto applica quanto stabilito al par 8.2.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

## 10. MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CONVALIDA

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento per la Convalida. Nel caso di Certificazione EPD le norme di riferimento che possono modificare i requisiti di Convalida sono quelle riportate al par. 3, incluse eventuali modifiche alla PCR per le quali è previsto dal *General Programme Instructions version 1.0* un periodo transitorio di 18 mesi per l'adeguamento;
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

In tali casi l'Istituto, ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni certificate e in fase di Valutazione, invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato dall'Istituto tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione all'Istituto secondo le modalità indicate nell'art. 9 del presente Regolamento

## 11. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla Certificazione sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di Certificazione e agli Enti di controllo e accredito. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, l'Istituto ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi CERTIQUALITY non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse.

L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dei dati personali).

## 12. CONDIZIONI ECONOMICHE

Il contratto stipulato per la prima Convalida dura tre anni e si intende rinnovato a meno che non si verifichino cambiamenti per entrambe le parti che rendano necessaria una sua revisione.

### 12.1 Tariffe

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e

criteri economici definiti dal Consiglio d'Amministrazione. Il contratto ha validità triennale e le modalità di rinnovo sono definite nello specifico contratto firmato dalle parti.

Come previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, in caso di revoca o rinuncia, l'Organizzazione pagherà all'Istituto una penale pari a 1.000,00 Euro.

Ogni richiesta di variazione del programma delle visite, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento sulla base di quanto definito nell'offerta, in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

12.1.1 L'Organizzazione si impegna inoltre al pagamento delle tariffe previste dall'International EPD® System per il mantenimento della Convalida.

#### 12.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Convalida ed il suo mantenimento devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

### 13. RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor incaricati dall'Istituto.

CERTIQUALITY è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

La Convalida rilasciata da CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge relativi ai prodotti/processi/servizi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Istituto per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D.Lgs. 6.09.2005 n. 206 e s.m.i. (Codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dall'Organizzazione stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

L'Istituto non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

### 14. RICORSI

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni dell'Istituto, esponendo, entro 30 giorni dal ricevimento delle

relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso alla Giunta d'Istituto, quale organo d'Appello.

La Giunta viene convocata per esaminare il ricorso ed esprimere il proprio parere entro tre mesi dalla relativa data di ricezione.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

### 15. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

### 16. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte dell'Istituto e delle Organizzazioni certificate.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

Comunicazioni di segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione dall'Istituto.

L'Istituto si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.